

## PARTE SETTIMA I

**Il sistema sanzionatorio:** pene principali, pene accessorie, commisurazione della pena, sanzioni sostitutive, pene di competenza del giudice di pace, misure alternative alla detenzione

### SISTEMA A DOPPIO BINARIO

<u>PENE</u>	<u>MISURE DI SICUREZZA</u>
<p><b>Principali</b></p> <p><b>Accessorie</b></p>	<p><b>Personali: detentive e non detentive</b></p> <p><b>Patrimoniali</b></p>

### PENE PRINCIPALI

#### ART. 17

Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) ~~la pena di morte~~
- 2) l'ergastolo;
- 3) la reclusione;
- 4) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda.

### PENA DI MORTE

#### Dalla progressiva contrazione alla sua abolizione

**1926** – Il codice Rocco con la legge 25 novembre 1926, n.2008, ammette la pena di morte in relazione a reati di natura politica, nella logica della neutralizzazione degli avversari al regime fascista.

**1944** - Già con la caduta del regime, però, si provvede a limitare i casi in cui era prevista: fu abolita per tutti i reati previsti dal Codice penale e mantenuta solo per i reati di collaborazione con nazisti e fascisti.

*morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra».*

**1994** - l. 13 ottobre 1994, n. 589 che sancisce in tutti i casi la sostituzione della pena di morte con la pena dell'ergastolo.

**2007** - l. cost. 2 ottobre 2007, n. 1: art. 27 Cost.: «*Non è ammessa la pena di morte*».

**Estradizione**

Art. 698, comma 2 c.p.p. (l. 21 luglio 2016, n. 149)

«Se il fatto per il quale è domandata l'estradizione è punito con la pena di morte secondo la legge dello Stato estero, l'estradizione può essere concessa solo quando l'autorità giudiziaria accerti che è stata adottata una decisione irrevocabile che irroga una pena diversa dalla pena di morte o, se questa è stata inflitta, è stata commutata in una pena diversa»

L'estradizione non può comunque essere concessa, se si tratta di «reati politici o si abbia motivo di ritenere che l'imputato o il condannato verrà sottoposto ad atti persecutori o discriminatori per motivi di razza, di religione, di sesso, di nazionalità, di lingua, di opinioni politiche o di condizioni personali o sociali ovvero a pene o trattamenti crudeli, disumani o degradanti o comunque ad atti che configurano violazione di uno dei diritti fondamentali della persona» (nuovo art. 698, comma 2 c.p.p.).

**2007 - Moratoria universale della pena di morte ONU****Convenzione europea dei diritti dell'uomo**

Art. 2 «nessuno può essere intenzionalmente privato della vita, salvo che in esecuzione di una sentenza capitale pronunciata da un tribunale, nei casi in cui il delitto sia punito dalla legge con tale pena»

**2003 - Protocollo n. 13 CEDU** - Abolizione della pena di morte e il divieto di apporre riserve o deroghe ai sensi dell'art. 15 CEDU.

**Garland, *La pena di morte in America. Un'anomali nell'era dell'abolizionismo*, 2013** - Pena di morte e contesto culturale e sociale in cui viene applicata ed eseguita  
**Metafore della pena di morte**

- a) *Metafora normativa*: La pena di morte proceduralizzata
- b) *Metafora della guerra*: La pena di morte come strumento di guerra contro il "nemico"
- c) *Metafora dell'ordine e dell'equilibrio*: La pena di morte come just deserts
- d) *Metafora della guarigione*: La pena di morte come strumento di risanamento della società
- e) *Metafora della volontà popolare*: La pena di morte come "espressione vitale del sentimento della comunità popolare".

**ERGASTOLO**

La pena dell'ergastolo è perpetua, ai sensi dell'art. 22 cp, che viene abrogato nella parte in cui prevede che l'ergastolo sia eseguito con l'isolamento notturno.

In alcuni casi di concorso di reati o di reato continuato, la pena dell'ergastolo si esegue con isolamento diurno, che non può tuttavia escludere la partecipazione del detenuto alle attività lavorative.

### Problemi di compatibilità con l'art. 27, comma 3 Cost.

Polifunzionalità della pena, con conseguente funzione rieducativa

Accesso a:

- Liberazione condizionale (dopo aver scontato 26 anni di reclusione e abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento)
- Permessi premio e lavoro all'esterno (dopo espiazione di 10 anni)
- Semilibertà

Corte cost. 264/1974

### Problemi di compatibilità con la CEDU (art. 3)

- Pena non gravemente o manifestamente sproporzionata
- Funzionale agli scopi che la pena può legittimamente perseguire
- Possibilità di un rilascio anticipato

Ergastolo e **minorenni imputabili**: incostituzionale poiché già la previsione astratta di tale sanzione contrasta con la funzione rieducativa della pena, inoltre, deve tenere conto delle particolari necessità educative del minore.

**Ergastolo ostativo**, ovvero le forti restrizioni nell'accesso alla liberazione condizionale per i condannati all'ergastolo in relazione ai reati di criminalità organizzata (questione irrisolta).

## LE PENE DETENTIVE DELLA RECLUSIONE E DELL'ARRESTO

Le pene principali detentive sono: per i **delitti** la **reclusione**; per le **contravvenzioni** l'**arresto**. Le due tipologie si differenziano in merito alla possibilità di accedere alle misure alternative alla detenzione e sul piano della ripartizione dei detenuti.

Gli artt. 23 e 25 prevedono per entrambe le tipologie limiti minimi e massimi edittali generali: ai sensi dell'art. 23 la reclusione si estende da *15 giorni a 24 anni*; mentre ai sensi dell'art. 25 l'arresto si estende dai *5 giorni a 3 anni*. Sono limiti derogabili.

## COMMISURAZIONE DELLA PENA

### ART. 132

**POTERE DISCREZIONALE DEL GIUDICE NELL'APPLICAZIONE DELLA PENA: LIMITI.**

Nei limiti fissati dalla legge, il giudice applica la pena discrezionalmente; esso deve indicare i motivi che giustificano l'uso di tal potere discrezionale.

Nell'aumento o nella diminuzione della pena non si possono oltrepassare i limiti stabiliti per ciascuna specie di pena, salvi i casi espressamente determinati dalla legge.

**ART. 133****GRAVITÀ DEL REATO: VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENA**

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della **gravità del reato**, desunta:

- 1) Dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) Dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) Dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

Il giudice deve tener conto, altresì, della **capacità a delinquere** del colpevole, desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Nozione di **capacità a delinquere**:

- ▶ Retrospettiva = intensità della colpevolezza che si è espressa nel fatto commesso
- ▶ Prognostica = possibilità che il soggetto commetta altri fatti di reato

La capacità a delinquere deve essere distinta dalla **pericolosità sociale**, ovvero la probabilità che il soggetto commetta nuovi fatti di reato in futuro (autore già di un reato o quasi-reato).

Limiti dell'art. 133: criteri fattuali, ma non finalistici che siano di guida al giudice nella lettura dei diversi criteri fattuali. Per ovviare a questo si deve fare una lettura dell'art. 133 sulla base della commisurazione delle funzioni della pena:

**COMMISURAZIONE DELLA PENA PECUNIARIA****ART. 133 bis****CONDIZIONI ECONOMICHE DEL REO; VALUTAZIONE AGLI EFFETTI DELLA PENA PECUNIARIA.**

**PENA PECUNIARIA**= pagamento allo Stato di una somma di denaro entro i limiti minimi e massimi stabiliti dalla legge: qualora la pena prevista non indichi i limiti minimi e massimi, si deve far riferimento ai limiti generali previsti dalla legge.

Nella determinazione dell'ammontare della **multa** (delitto) o **dell'ammenda** (contravvenzione) il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche del reo.

Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

## Sistemi di commisurazione

<b>Sistema a somma complessiva</b>	<b>Sistema a tassi giornalieri</b>
<p>= le condizioni economiche sono valutate unitariamente ai parametri che presiedono alla quantificazione in termini sanzionatori della responsabilità penale.</p>	<p>La pena pecuniaria è prevista dalla legge entro limiti edittali minimi e massimi di quote giornaliere e il giudice deve determinare il numero delle quote in ragione della gravità del fatto del colpevole (Germania e Spagna). Questo sistema è più razionale, ma presuppone l'accertamento della situazione economica dell'imputato.</p>

**Rateizzazione: art. 133-ter c.p.** = con la sentenza di condanna o con il decreto penale, l'art. 24, 2 cp può disporre che in base alle condizioni economiche del condannato, la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da tre a trenta; la rateizzazione può essere concessa sia a coloro che versano in una temporanea difficoltà di pagamento, sia il soggetto non abbiente: in ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

**Ragguaglio tra pene pecuniarie e pene detentive (art. 135 c.p.)**, il computo ha luogo calcolando 250 euro, o frazione di 250 euro, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva.

**Conversione della pena pecuniaria in caso di insolvibilità del condannato** → Libertà controllata o lavoro sostitutivo, fissato dall'art. 102 che stabilisce come ragguaglio 12 euro di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata e 25 euro per un giorno di lavoro sostitutivo.

## PENE ACCESSORIE

### ART. 19

Le pene accessorie per i **delitti** sono:

- 1) l'interdizione dai pubblici uffici;
- 2) l'interdizione da una professione o da un'arte;
- 3) l'interdizione legale;
- 4) l'interdizione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 5) l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- 5-bis) l'estinzione del rapporto di impiego o di lavoro;
- 6) la decadenza o la sospensione dall'esercizio della responsabilità genitoriale.

Le pene accessorie per le **contravvenzioni** sono:

- 1) la sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;
- 2) la sospensione dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Pena accessoria comune ai delitti e alle contravvenzioni è la pubblicazione della sentenza penale di condanna.

La legge penale determina gli altri casi in cui pene accessorie stabilite per i delitti sono comuni alle contravvenzioni.

## ART. 20

### PENE PRINCIPALI E ACCESSORIE

Le pene principali sono inflitte dal giudice con sentenza di condanna; quelle **accessorie conseguono di diritto alla condanna, come effetti penali di essa.**

#### **Durata delle pene accessorie:**

- Perpetua
  - interdizione dai pubblici uffici
  - divieto di contrarre con la p.a.
- Temporanea

## ART. 37

### **Pene accessorie temporanee: durata.**

Quando la legge stabilisce che la condanna importa una pena accessoria temporanea, e la durata di questa non è espressamente determinata, la pena accessoria ha una durata eguale a quella della pena principale inflitta, o che dovrebbe scontarsi, nel caso di conversione, per insolvibilità del condannato. Tuttavia, in nessun caso essa può oltrepassare il limite minimo e quello massimo stabiliti per ciascuna specie di pena accessoria.

Pene accessorie e sospensione condizionale della pena: secondo la disciplina originaria potevano essere sospese le pene principali, mentre quelle accessorie si eseguivano; con la l. 19/1990 è stata estesa la sospensione anche alle pene accessorie.

Pene accessorie  $\neq$  sanzioni amministrative che talvolta seguono alla commissione del reato e che possono avere contenuto interdittivo.

## LA CENTRALITÀ DELLA PENA DETENTIVA

**Sistema carcerario – centrato nell'impostazione del c.p. Rocco** = il carcere come contesto totalitario dove l'obbligo di lavoro, previsto per coloro che dovevano scontare pena detentiva aveva un contenuto afflittivo; i contatti con l'esterno erano costituiti solo da colloqui con i familiari e dalla corrispondenza ed erano disciplinati in maniera estremamente rigida; era caratterizzato da un clima di violenza.

**Permanenza della centralità della pena detentiva anche in epoca repubblicana** (iniziata con l'arrivo della costituzione)

#### **Riforma dell'ordinamento penitenziario: l. 354/1975**

- **Esecuzione penale**, quindi sulle norme che regolano l'esecuzione della pena detentiva
- **Misure alternative alla detenzione**

**Riduzione della pena detentiva attraverso:**

1. Misure alternative alla detenzione
2. Sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi
3. Pene applicate dal giudice di pace
4. Altri istituti deflattivi:
  - a. Particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.), consente di evitare interventi di questi reati
  - b. Risarcimento del danno (art. 162-ter c.p.), come causa di estinzione della pena in questione
  - c. Procedibilità a querela (da ultimo d. lgs. 36/2018), rimettendo alla valutazione della persona offesa la procedibilità
  - d. Sospensione del processo con messa alla prova (art. 168-bis c.p.)

Istituti che con tecniche diverse cercano di evitare l'applicazione della pena e sono fortemente deflattivi, sempre con meccanismi differenti.

**A monte****Necessità di ampia depenalizzazione**

**l. 689/1981** = aveva previsto per i reati depenalizzati tutta una serie di procedimenti forzati + **l. 205/1999**

**Legge delega 67/2014:**

- a) trasformazione di alcuni reati in illeciti amministrativi (d. lgs. 6/2016) punito con sanzione pecuniaria amministrativa.
- b) trasformazione di alcuni reati in illeciti civili a cui si applicano sanzioni pecuniarie civili di tipo punitivo (d.lgs. 7/2016)

Es. ingiuria= con questo d.lgs. diventa illecito civile, quindi la persona offesa può solamente chiedere risarcimento del danno al giudice civile, inoltre questi applica una sanzione di tipo punitivo oltre a concedere il risarcimento (=inglesi)

**Detenuti presenti:** Denotato da un forte sovraffollamento, circoscritto ad alcuni settori particolari.

Data rilevazione	Posti regolamentari	Numero di detenuti
30 giugno 2010	44.874	69.155
30 giugno 2013	47.709	66.028
30 giugno 2015	49592	52.164
31 dicembre 2017	47.709	57.608
30 aprile 2018	50.619	58.285
29 febbraio 2019	50.931	61.230

31 dicembre 2020	50.562	53.364
31 gennaio 2021	50.551	53.329

## SENTENZE DI CONDANNA DELLA CORTE EDU

### Corte EDU *Sulejmanovic c. Italia* (2009)

Durante la sua reclusione per 3 mesi il ricorrente aveva diviso la sua cella con altri sei detenuti, così disponendo per sé di soli 2,70 mq. di superficie



Violazione dell'art. 3 CEDU

(divieto dei trattamenti inumani o degradanti poiché sono necessari almeno 3 m tra i detenuti)

### Corte EDU *Torreggiani c Italia* (2013)

Richieste della Corte	Interventi in Italia
a) <u>interventi strutturali</u> →	d.l. 146/2013 conv. in l. 21 febbraio 2013, n. 10
a) <u>strumenti risarcitori effettivi</u> →	art. 35-ter ord. penit. (introdotto dal d.l. 92/2014 conv. in l. 11 agosto 2014, n. 117)

Art. 35 ter - *Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell'articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati*

1. Quando il pregiudizio di cui all'articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una **riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.**

2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell'intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza **liquida** altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a **euro 8,00 per ciascuna giornata** nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all'articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.

3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. ....

### **Corte EDU *Muršić c. Croazia* (2016)**

Spazio inferiore ai 3 metri quadrati: *strong presumption* di violazione dell'art. 3 CEDU  
La Corte richiede dei percorsi alternativi più efficaci che incrementino i posti al di fuori del carcere, inoltre di permettere degli strumenti coercitivi per i recidivi

## **SANZIONI SOSTITUTIVE DELLE PENE DETENTIVE**

Carattere criminogeno delle pene detentive brevi, perché mettono in contatto il detenuto con l'ambiente carcerario e sono talmente brevi che non permettono l'inizio del procedimento

### **l. 689/1981**

**Competenza:** giudice di cognizione, che condanna alla pena detentiva e nella stessa sentenza la sostituisce con un'altra pena in tre casi:

- a. Pena pecuniaria
- b. Libertà controllata, il soggetto è libero ma è gravato da divieti e prescrizioni.
- c. Semidetenzione, ovvero trascorrere almeno 10 ore al giorno in carcere e una serie di prescrizioni.

**Limiti di sostituzione** (temporali) in relazione alla pena detentiva in concreto applicata dal giudice con la sentenza di condanna:

- |                     |    |                          |
|---------------------|----|--------------------------|
| Fino a 6 mesi       | ▶▶ | sostituzione con a, b, c |
| Da 6 mesi a un anno | ▶▶ | sostituzione con b, c    |
| Da un anno a 2 anni | ▶▶ | sostituzione con c       |

### **Potere discrezionale del giudice nella sostituzione della pena detentiva**

(art. 581. 689/1981)

Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'art. 133 del codice penale, può sostituire la pena detentiva e tra le pene sostitutive sceglie quella più idonea al reinserimento sociale del condannato.

Non può tuttavia sostituire la pena detentiva quando presume che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato. Deve in ogni caso specificamente indicare i motivi che giustificano la scelta del tipo di pena erogata.

**Criteria di ragguglio**

Un *giorno di pena detentiva* equivale a:

- ▶ Un giorno di semidetenzione,
- ▶ Due giorni di libertà controllata
- ▶ Pena pecuniaria:

**Art. 53 l. 689/1981**

Per determinare l'ammontare della pena pecuniaria il giudice individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l'imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell'ammontare di cui al precedente periodo il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell'imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma indicata dall'articolo 135 del Codice penale e non può superare di dieci volte tale ammontare.

La semidetenzione e la libertà controllata sono considerate per ogni effetto giuridico come pena detentiva della specie corrispondente a quella della pena sostituita, mentre la pena pecuniaria si considera sempre come tale (art. 57)

**Altre sanzioni sostitutive:****1. Espulsione dello straniero cittadino di Stato extraeuropeo irregolarmente presente sul territorio dello Stato italiano** (art. 16 TU immigrazione).

Deve essere richiesto per predisporlo:

- a) La condanna;
- b) Una pena irrogabile entro il limite di due anni
- c) L'insussistenza delle condizioni per ordinare la sospensione condizionale della pena;
- d) L'assenza delle condizioni che impongono il trattamento dello straniero.

**2. Lavoro di pubblica utilità** (Codice della strada), perché viene applicato nei casi di guida in stato di ebrezza o sotto effetto sostanze stupefacenti, in cui avviene la confisca del veicolo.

**SISTEMA SANZIONATORIO  
PER I REATI DI COMPETENZA DEL GIUDICE DI PACE**

D. LGS. 274/2000

**Art. 34.**

=Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto

**Art. 35.**

=Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

Il giudice di pace non applica mai sanzioni di tipo punitivo:

**Sanzioni**

Pena pecuniaria: multa e ammenda

Permanenza domiciliare

Lavoro di pubblica utilità

**Sono pene principali che si sostituiscono alle pene originarie** → griglia di sostituzione (art. 52), non ci sono sanzioni sostitutive

### **Art. 52**

1. Ai reati attribuiti alla competenza del giudice di pace per i quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda continuano ad applicarsi le pene pecuniarie vigenti.

**2. Per gli altri reati di competenza del giudice di pace le pene sono così modificate:**

- a) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto alternativa a quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire cinquecentomila a cinque milioni; se la pena detentiva è superiore nel massimo a sei mesi, si applica la predetta pena pecuniaria o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità per un periodo da **dieci** giorni a **tre** mesi;
- b) quando il reato è punito con la sola pena della reclusione o dell'arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da quindici giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi;
- c) quando il reato è punito con la pena della reclusione o dell'arresto congiunta con quella della multa o dell'ammenda, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente da lire un milione e cinquecentomila a cinque milioni o la pena della permanenza domiciliare da venti giorni a quarantacinque giorni ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità da un mese a sei mesi.

### **Art. 53.**

#### **Obbligo di permanenza domiciliare**

1. La pena della permanenza domiciliare comporta l'obbligo di rimanere presso la propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in un luogo di cura, assistenza o accoglienza nei

**giorni di sabato e domenica**; il giudice, avuto riguardo alle esigenze familiari, di lavoro, di studio o di salute del condannato, può disporre che la pena venga eseguita **in giorni diversi** della settimana ovvero, a richiesta del condannato, **continuativamente**.

2. La durata della permanenza domiciliare non può essere inferiore a sei giorni nè superiore a quarantacinque; il condannato non è considerato in stato di detenzione.

### **Art. 54.**

#### **Lavoro di pubblica utilità**

1. Il giudice di pace può applicare la pena del lavoro di pubblica utilità **solo su richiesta dell'imputato**.

2. Il lavoro di pubblica utilità non può essere inferiore a dieci giorni nè superiore a sei mesi e consiste nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività

da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

### **Mancato rispetto delle pene**

Pena pecuniaria non eseguita per insolvibilità → lavoro sostitutivo → permanenza domiciliare

Violazione della permanenza domiciliare o del lavoro sostitutivo → fattispecie autonoma di reato (reclusione sino a un anno), il legislatore ha previsto che chi viola queste disposizioni, integra una fattispecie di reato.

Non si applica la sospensione condizionale della pena

Le pene più miti applicate dal giudice di pace, vanno in esecuzione e non possono essere sospese, quindi sono meno afflittive ma si eseguono.

## **MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE**

Riforma dell'ordinamento penitenziario: 1975

Progressivo ampliamento delle misure alternative: 1986 – 1998

Contrazione: 2005 (l. 251: **legge ex Cirielli**) per i recidivi reiterati

**Misure alternative, lavoro di pubblica utilità, misure di sicurezza, sanzioni sostitutive e messa alla prova - Dati al 31 gennaio 2018**

31 gennaio 2018	Numero
<b>AFFIDAMENTO IN PROVA AL SERVIZIO SOCIALE</b>	14.662
<b>SEMILIBERTA'</b>	833
<b>DETENZIONE DOMICILIARE</b>	10.392
<b>MESSA ALLA PROVA</b>	11.102
<b>LAVORO DI PUBBLICA UTILITA'</b>	6.999
<b>LIBERTA' VIGILATA</b>	3.804
<b>LIBERTA' CONTROLLATA</b>	156
<b>SEMIDETENZIONE</b>	6
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>47.954</b>

## **DISCIPLINA DELL'ORDINE DI ESECUZIONE**

**ART. 656 C.P.P.:** Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. È importante l'ordine di esecuzione per evitare il passaggio in carcere di chi potrebbe essere ammesso alle misure alternative alla detenzione, concesse dalla magistratura di sorveglianza.

SENTENZA DEFINITIVA ► ORDINE DI ESECUZIONE DEL P.M.

## CONDANNA A PENA DETENTIVA NON SUPERIORE A 4 ANNI



**SOSPENSIONE DELL'ORDINE DI ESECUZIONE**, si notifica al condannato che possa richiedere al tribunale di sorveglianza di procedere a una misura alternativa. Se viene concessa allora il detenuto non deve passare dal carcere, se no si dà esecuzione.

### Comma 5

L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase di giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione.

### Comma 9

La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:

- a) **nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 bis** della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, nonché di cui agli articoli 423 bis, 572, secondo comma, 612 bis, terzo comma, 624 bis del codice penale [...];
- b) **nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva.**

[c) nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la **recidiva reiterata** prevista dall'articolo 99, quarto comma, del Codice penale.  
lett. c abrogata dal d.l. 78/2013

## AFFIDAMENTO IN PROVA AI SERVIZI SOCIALI

### ART. 47 ORD. PENIT.

1. Se la pena detentiva inflitta **non supera tre anni**, il condannato può essere affidato al servizio sociale, in prova, fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.
2. Il provvedimento è adottato sulla base dei **risultati della osservazione della personalità, condotta collegialmente per almeno un mese in istituto**, nei casi in cui si può ritenere che il provvedimento stesso, anche attraverso le prescrizioni di cui al comma 5, contribuisca alla rieducazione del reo e assicuri la prevenzione del pericolo che egli commetta altri reati.
3. L'affidamento in prova al servizio sociale può essere disposto senza procedere all'osservazione in istituto quando il condannato, dopo la commissione del reato, ha serbato comportamento tale da consentire il giudizio positivo.
- 3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espiare una pena, anche residua, **non superiore a quattro anni di detenzione**, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della

richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento tale da consentire il giudizio positivo.

4. L'istanza di affidamento in prova al servizio sociale è proposta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo dell'esecuzione. Quando sussiste un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza può essere proposta al magistrato di sorveglianza competente in relazione al luogo di detenzione. Il magistrato di sorveglianza, quando sono offerte concrete indicazioni in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'ammissione all'affidamento in prova e al grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione e non vi sia pericolo di fuga, dispone la liberazione del condannato e l'applicazione provvisoria dell'affidamento in prova con ordinanza. L'ordinanza conserva efficacia fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, cui il magistrato trasmette immediatamente gli atti, che decide entro sessanta giorni.

5. All'atto dell'affidamento è redatto verbale in cui sono **dettate le prescrizioni** che il soggetto dovrà seguire in ordine ai suoi rapporti con il servizio sociale, alla dimora, alla libertà di locomozione, al divieto di frequentare determinati locali ed al lavoro.

6. Con lo stesso provvedimento può essere disposto che durante tutto o parte del periodo di affidamento in prova il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato; in particolare sono stabilite prescrizioni che impediscano al soggetto di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati.

7. Nel verbale deve anche stabilirsi che l'affidato si adoperi in quanto possibile in favore della vittima del suo reato e adempia puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.

8. Nel corso dell'affidamento le prescrizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza. Le deroghe temporanee alle prescrizioni sono autorizzate, su proposta del direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, dal magistrato di sorveglianza, anche in forma orale nei casi di urgenza.

9. Il servizio sociale controlla la condotta del soggetto e lo aiuta a superare le difficoltà di adattamento alla vita sociale, anche mettendosi in relazione con la sua famiglia e con gli altri suoi ambienti di vita.

10. Il servizio sociale riferisce periodicamente al magistrato di sorveglianza sul comportamento del soggetto.

11. **L'affidamento è revocato** qualora il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia incompatibile con la prosecuzione della prova.

12. **L'esito positivo** del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale. Il tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa.

12-bis. All'affidato in prova al servizio sociale che abbia dato prova nel periodo di affidamento di un suo concreto recupero sociale, desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità, può essere concessa la detrazione di pena di cui all'articolo 54. Si applicano gli articoli 69, comma 8, e 69-bis nonché l'articolo 54, comma 3.

### **AFFIDAMENTO IN PROVA IN CASI PARTICOLARI** **ART. 94 T.U. STUPEFACENTI (D.P.R. 309/1990)**

Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di **persona tossicodipendente o alcool dipendente** che abbia **in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi**, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una **pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni** od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.

### **DETTENZIONE DOMICILIARE** **ART. 47 TER ORD. PENIT.**

La **pena della reclusione per qualunque reato** può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia **compiuto i settanta anni di età** purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.

1. **La pena della reclusione non superiore a quattro anni**, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, **possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera**

**a), in case famiglia protette**, quando trattasi di:

- a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni 10 con lei convivente;
- b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni 10 con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole;
- c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali;
- d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente;
- e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia.

1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva **inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1** quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.

1-ter. Quando potrebbe essere disposto il **rinvio obbligatorio o facoltativo** della esecuzione della pena ai sensi degli articoli 146 e 147 del Codice penale, il tribunale di sorveglianza, **anche se la pena supera il limite di 4 anni**, può disporre la applicazione della detenzione domiciliare, stabilendo un termine di durata di tale applicazione, termine che può essere prorogato. L'esecuzione della pena prosegue durante la esecuzione della detenzione domiciliare.

1-quater. L'istanza di applicazione della detenzione domiciliare è rivolta, dopo che ha avuto inizio l'esecuzione della pena, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo di esecuzione. Nei casi in cui vi sia un grave pregiudizio derivante dalla protrazione dello stato di detenzione, l'istanza di detenzione domiciliare è rivolta al magistrato di sorveglianza che può disporre l'applicazione provvisoria della misura. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 47, comma 4.

4. Il tribunale di sorveglianza, nel disporre la detenzione domiciliare, ne fissa le modalità secondo quanto stabilito dall'articolo 284 del codice di procedura penale. Si applica il quinto comma del medesimo articolo. Determina e impartisce altresì le disposizioni per gli interventi del servizio sociale. Tali prescrizioni e disposizioni possono essere modificate dal magistrato di sorveglianza competente per il luogo in cui si svolge la detenzione domiciliare.

5. Il condannato nei confronti del quale è disposta la detenzione domiciliare non è sottoposto al regime penitenziario previsto dalla presente legge e dal relativo regolamento di esecuzione. Nessun onere grava sull'amministrazione penitenziaria per il mantenimento, la cura e l'assistenza medica del condannato che trovasi in detenzione domiciliare.

6. La detenzione domiciliare è **revocata se il comportamento del soggetto, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appare incompatibile con la prosecuzione delle misure**. Deve essere inoltre **revocata** quando vengono a cessare le condizioni previste nei commi 1 e 1-bis.

7. Il condannato che, essendo in stato di detenzione nella propria abitazione o in un altro dei luoghi indicati nel comma 1, **se ne allontana, è punito ai sensi dell'articolo 385 del Codice penale**, per cui commette delitto di evasione; la denuncia per evasione sospende la misura e la condanna ne importa la revoca.

9-bis. **Se la misura di cui al comma 1-bis è revocata ai sensi dei commi precedenti la pena residua non può essere sostituita con altra misura.**

## **La c.d. detenzione domiciliare in deroga** **Art. 47-ter, comma 3-bis**

### **Art. 147**

L'esecuzione di una pena può essere differita:

b) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere seguita nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità fisica

### **Detenzione domiciliare speciale.**

#### **Art. 47-quinquies ord. pen.**

Al fine di ridurre il fenomeno della presenza dei figli in carcere, è stata introdotta la detenzione domiciliare speciale, applicabile per le madri di prole di età non superiore a 10 anni che abbiano espiato parte di pena, per scontare la pena nella propria abitazione o in altro luogo di dimora privata, ovvero luogo di cura, assistenza o accoglienza, al fine di consentire loro la cura e l'assistenza dei figli, sempre che non sussista il pericolo di commissione di ulteriori reati.

### **MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE PER DETENUTI AFFETTI DA AIDS O DA GRAVE DEFICIENZA IMMUNITARIA CONCLAMATA**

#### **ART. 47-QUATER ORD. PENIT.**

La seconda forma di detenzione domiciliare è prevista per i malati affetti da AIDS e da grave deficienza immunitaria, qualora siano necessari supporti terapeutici incompatibili con l'esecuzione carceraria (detenzione in chiave umanitaria).

### **SEMILIBERTÀ**

#### **art. 48**

Il regime di semilibertà consiste nella concessione al condannato e all'internato di **trascorrere parte del giorno fuori dell'istituto per partecipare ad attività lavorative, istruttive o comunque utili al reinserimento sociale.**

I condannati e gli internati ammessi al regime di semilibertà sono assegnati in appositi istituti o apposite sezioni autonome di istituti ordinari e indossano abiti civili.

### **Art. 50**

#### **Ammissione alla semilibertà**

1. Possono essere espiate in regime di semilibertà la pena dell'arresto e la pena della reclusione **non superiore a sei mesi**, se il condannato non è affidato in prova al servizio sociale.

2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto **dopo l'espiazione di almeno metà della pena** ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale non legittimano l'affidamento in prova al servizio sociale ma possono essere valutati favorevolmente in base ai criteri indicati nel comma 4 del presente articolo, il condannato per un reato diverso da quelli

indicati nel comma 1 dell'articolo 4- bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.

3. Per il computo della durata delle pene non si tiene conto della pena pecuniaria inflitta congiuntamente a quella detentiva.

4. L'ammissione al regime di semilibertà è disposta in relazione ai progressi compiuti nel corso del trattamento, quando vi sono le condizioni per un graduale reinserimento del soggetto nella società.

**5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà dopo avere espiaato almeno venti anni di pena.**

6. Nei casi previsti dal comma 1, se il condannato ha dimostrato la propria volontà di reinserimento nella vita sociale, la semilibertà può essere altresì disposta successivamente all'inizio dell'esecuzione della pena. Si applica l'articolo 47, comma 4, in quanto compatibile.

### **Liberazione anticipata**

#### **Art. 54**

1. Al condannato a pena detentiva che ha **dato prova di partecipazione all'opera di rieducazione** è concessa, quale riconoscimento di tale partecipazione, e ai fini del suo più efficace reinserimento nella società, una **detrazione di quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata**. A tal fine è valutato anche il periodo trascorso in stato di custodia cautelare o di detenzione domiciliare.

2. La concessione del beneficio è comunicata all'ufficio del pubblico ministero presso la corte d'appello o il tribunale che ha emesso il provvedimento di esecuzione o al pretore se tale provvedimento è stato da lui emesso.

3. La condanna per delitto non colposo commesso nel corso dell'esecuzione successivamente alla concessione del beneficio ne comporta la revoca.

4. Agli effetti del computo della misura di pena che occorre avere espiaato per essere ammessi ai benefici dei permessi premio, della semilibertà e della liberazione condizionale, **la parte di pena detratta ai sensi del comma 1 si considera come scontata**. La presente disposizione si applica **anche ai condannati all'ergastolo**.

### **Permessi**

#### **Art. 30**

Nel caso di imminente pericolo di vita di un familiare o di un convivente, ai condannati e agli internati può essere concesso dal magistrato di sorveglianza il permesso di recarsi a visitare, con le cautele previste dal regolamento l'infermo. Agli imputati il permesso è concesso, durante il procedimento di primo grado, dalle medesime autorità giudiziarie, competenti ai sensi del secondo comma dell'[articolo 11](#) a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura degli imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado. Durante il procedimento di appello provvede il presidente del collegio e, nel corso di quello di cassazione, il presidente dell'ufficio giudiziario presso il quale si è svolto il procedimento di appello.

Analoghi permessi possono essere concessi eccezionalmente per eventi di particolare gravità.

## Permessi premio

### Art. 30 ter

1. Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolose, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di **durata non superiore ogni volta a quindici** giorni per **consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro**. La durata dei permessi non può superare complessivamente **quarantacinque giorni** in ciascun anno di espiazione.

Consentono di “testare” il detenuto per il giudizio prognostico.

### MISURE ALTERNATIVE

### E STRANIERI EXTRA UE IRREGOLARMENTE PRESENTI SUL TERRITORIO ITALIANO

Corte costituzionale, sentenza 16 marzo 2007, n. 78 – prevede come misura alternativa l'espulsione, quando il condannato deve scontare una pena detentiva, anche residua, non superiore a due anni.

### COVID E MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE

d.l. 137/2020

- Ampliamento della possibilità per chi è già in misura alternativa, di permanervi, per consentire di proseguire la misura
- Ampliamento delle possibilità di concessione delle misure alternative, a causa del sovraffollamento carcerario che aumenta le possibilità di contagio

### LIBERAZIONE CONDIZIONALE

#### Causa di estinzione della pena

#### Presupposti (art. 176):

- Avere scontato determinati **limiti di pena** (v. art. 176 c.p.), ovvero almeno 30 mesi o almeno la metà della pena inflitta, qualora il rimanente non superi 5 anni;
- **SOGGETTIVO**: aver tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, prognosi favorevole di non pericolosità del soggetto (→ valutazione sul processo rieducativo del detenuto)

**Ergastolano**: ammesso alla liberazione condizionale dopo aver scontato 26 anni di pena

**Detenuto in liberazione condizionale**: è in stato di libertà vigilata ed assistita per la durata della pena ancora da scontare o per cinque anni in caso di ergastolo. La libertà vigilata consiste nell'imposizione di prescrizioni a scopo di controllo e un supporto dell'ufficio di esecuzione penale esterna per il passaggio dalla vita carceraria alla vita in libertà

**Revoca**

La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata



In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale:

- 1) **Corte cost. 282/1989** sul tempo residuo di pena detentiva da scontare, che non può essere automaticamente quello che il soggetto doveva ancora scontare all'atto di ammissione del beneficio; infatti, spetta al Tribunale di sorveglianza determinare la pena detentiva ancora da espiare, tenendo conto del tempo trascorso in libertà condizionale e del comportamento in tale periodo.
- 2) **Corte cost. 161/1997** sull'ergastolano e riguarda l'impossibilità di essere riammessi alla liberazione condizionale in caso di revoca che implica l'esclusione permanente del processo di reinserimento sociale: la reclusione a vita diverrebbe definitiva.

## DIFFERENZIAZIONE DEI PERCORSI PENITENZIARI

Le regole di disciplina sull'ordinamento penitenziario e sulle misure alternative alla detenzione non valgono per tutti i detenuti, perché il legislatore ha previsto regole differenziate che tengono conto della pericolosità del detenuto o del reato commesso. Perciò il sistema è caratterizzato da **una differenziazione di percorsi penitenziari** con elementi di specificità rispetto alla disciplina generale.

Sono previste specifiche regole di disciplina che interessano il trattamento penitenziario: nell'esecuzione della pena e nel regime di accesso alle misure alternative.

### A) **Misure alternative alla detenzione**

**Art. 4 bis ord. penit.** : **Divieto di concessione dei benefici e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti.**

L'art. 4-bis ord. pen. prevede limiti nell'accesso dei benefici diversamente regolati in relazione al tipo di reato-presupposto, tradizionalmente distinti tra reati di prima fascia e reati di seconda fascia:

- **PRIMA FASCIA:** ai reati in materia di criminalità organizzata comune e terroristica, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, le misure alternative alla detenzione, esclusa la liberazione anticipata e quella condizionale, possono essere concessi solo nei casi in cui tali detenuti o internati collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58.ter ord. pen., adoperandosi per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, ovvero aiutando concretamente l'autorità di polizia o giudiziaria nella raccolta degli elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori di reato.

Fanno eccezione i casi di collaborazione impossibile o irrilevante: in questi casi i benefici possono essere concessi, sempre che siano acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o terroristica.

- **SECONDA FASCIA**: (omicidio, rapina aggravata, estorsione aggravata, associazione per delinquere finalizzata a commettere determinate tipologie di reato tassativamente indicate): in questi casi si prescinde dalla collaborazione e i benefici possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata.

**Alla liberazione condizionale si applicano i limiti di cui all'art. 4-bis ord. penit.**

**Dall'art. 4-bis nasce il problema del c.d. **ERGASTOLO OSTATIVO****

=NON CONSENTONO MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, NÉ ALLA LIBERAZIONE CONDIZIONALE, NÉ AI PERMESSI PREMIO.

La Corte Costituzionale ha riconosciuto la legittimità di questa disciplina, in quanto per gli ergastolani la possibilità che la pena sia in concreto non perpetua dipende solo dalla loro collaborazione.

### **SENTENZA CORTE CEDU VIOLA C. ITALIA, 13 GIUGNO 2019**

**Verso il superamento dell'ergastolo ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari**

L'affermazione delle garanzie individuali nel sistema penale è sempre l'effetto di un processo che si sviluppa per gradi, complice la diversa sensibilità nella interpretazione delle norme di fonte legislativa, il loro contestualizzarsi rispetto ai mutamenti sociali e culturali, la valorizzazione delle garanzie costituzionali e sovranazionali, il diverso apprezzamento nel temperamento degli interessi in campo.

La sentenza della Corte europea nel caso **Viola c. Italia** del 13 giugno 2019, nella quale i giudici della I Sezione dichiarano che sussiste la violazione dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani e degradanti) nella disciplina del combinato disposto degli artt. 4-bis e 58-ter ord. penit., nella parte in cui subordina la concessione della liberazione condizionale, ai condannati alla pena dell'ergastolo per uno dei delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis cit., alla collaborazione con l'autorità giudiziaria.

La Corte costituzionale, prima ed il legislatore poi, hanno ridefinito i limiti della preclusione nell'accesso ai benefici penitenziari e alla liberazione condizionale, escludendola nei casi in cui la collaborazione con l'autorità giudiziaria risulti **impossibile** (perché i fatti e le responsabilità sono già stati accertati) o **irrilevante** (in ragione della limitata partecipazione al fatto, solitamente in quanto si tratta di persona che riveste un ruolo marginale nell'associazione). Con questi limiti, la Corte costituzionale nella sent. n. 135/2003 ha sancito la legittimità dell'assetto di disciplina: la preclusione non comporta un *vulnus* alla funzione rieducativa della pena, perché il detenuto, non collaborando con l'autorità giudiziaria, manifesta una volontà contraria al percorso rieducativo e sintomatica di persistente pericolosità sociale; la Consulta ha, pertanto, sancito la fondatezza della presunzione assoluta della equazione tra "mancata collaborazione" e "mancata rieducazione"; la prima diventa prova legale della seconda.

## **Corte cost. sent. 253/2019**

Sentenza che non affronta il problema dell'ergastolo ostativo ma dà importanti indicazioni in vista del suo superamento, perché la Corte interviene sulla disciplina dei permessi premio.

1) Dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui non prevede che, ai detenuti per i delitti di cui all'art. 416-bis del codice penale e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio **anche in assenza di collaborazione con la giustizia** a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., **allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti**;

2) Dichiarò, in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui non prevede che ai detenuti per i delitti ivi contemplati, diversi da quelli di cui all'art. 416-bis cod. pen. e da quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, possano essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter del medesimo ordin. penit., allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

**La collaborazione con l'autorità giudiziaria non è compatibile con l'assenza di rieducazione, queste due discipline si trovano su due piani differenti**

Il permesso premio può essere concesso anche quando non c'è collaborazione giudiziaria, nei casi in cui non vi siano più collegamento con la criminalità organizzata e neppure il pericolo del ripristino: quindi una forte liberazione dall'ergastolo ostativo.

### **Misure alternative alla detenzione e tempus commissi delicti**

Nata per contrastare la criminalità organizzata, con ampliamento delle discipline che la regolano.

*Tempus regit actum (legge vigente al tempo di applicazione della misura): diritto vivente - L. 3/2019*

**Inserimento tra i reati ostativi (art. 4-bis, comma 1 ord. penit.) dei reati di corruzione. Con quali effetti?**

### **Corte cost. 32/2020**

1) Dichiarò l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge 9 gennaio 2019, n. 3 (Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici), in quanto interpretato nel senso che le modificazioni introdotte all'art. 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) si

applichino anche ai condannati che abbiano commesso il fatto anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 3 del 2019, in riferimento alla disciplina delle misure alternative alla detenzione previste dal Titolo I, Capo VI, della legge n. 354 del 1975, della liberazione condizionale prevista dagli artt. 176 e 177 del codice penale e del divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione previsto dall'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale;

2) Dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, lettera b), della legge n. 3 del 2019, nella parte in cui non prevede che il beneficio del permesso premio possa essere concesso ai condannati che, prima dell'entrata in vigore della medesima legge, abbiano già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio stesso

## **B) Regime di sorveglianza particolare.**

### **ART. 41-BIS C.D. CARCERE DURO**

**Destinatari:** detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo periodo del comma 1 dell'articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l'associazione di tipo mafioso.

**Organo richiedente:** Ministro della giustizia

**Sospensione,** in tutto o in parte, dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di ordine e di sicurezza

**Presupposto:** elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva

**Oggetto del provvedimento di sospensione:**

La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l'associazione

**La sospensione delle regole di trattamento e degli istituti di cui al comma 2 prevede:**

a) l'adozione di misure di elevata sicurezza interna ed esterna, con riguardo principalmente alla necessità di prevenire contatti con l'organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, contrasti con elementi di organizzazioni contrapposte, interazione con altri detenuti o internati appartenenti alla medesima organizzazione ovvero ad altre ad essa alleate;

b) limitazione nei colloqui

c) la limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere ricevuti dall'esterno;

d) l'esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati;

e) la sottoposizione a visto di censura della corrispondenza, salvo quella con i membri del Parlamento o con autorità europee o nazionali aventi competenza in materia di giustizia;

- f) la limitazione della permanenza all'aperto, che non può svolgersi in gruppi superiori a quattro persone, ad una durata non superiore a due ore al giorno fermo restando il limite minimo di cui al primo comma dell'articolo
- g) garantire che sia assicurata la assoluta impossibilità di comunicare tra detenuti appartenenti a diversi gruppi di socialità, scambiare oggetti e cuocere cibi

**Durata:** Il provvedimento medesimo ha durata pari a **quattro anni** ed è **prorogabile** nelle stesse forme **per successivi periodi, ciascuno pari a due anni**. La proroga è disposta quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno all'associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto. Il mero decorso del tempo non costituisce, di per sè, elemento sufficiente per escludere la capacità di mantenere i collegamenti con l'associazione o dimostrare il venir meno dell'operatività della stessa.

### **Corte cost. 186/2018**

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 41-bis, limitatamente alle parole «e cuocere cibi», in quanto incongruo e inutile alla luce degli obiettivi cui tendono le misure restrittive autorizzate alla disposizione in questione; esso si pone in contrasto con gli artt. 27 e 3 Cost. come ingiustificata deroga all'ordinario regime carcerario, dotato di valenza meramente afflittiva.

Al contrario la Corte ha ritenuto funzionale alle esigenze proprie del regime detentivo speciale il divieto previsto dalla prassi applicativa di spedire o ricevere libri o riviste, in quanto possibili mezzi di trasmissione di comunicazioni dall'esterno.